



ELEZIONI DI SECONDO GRADO
DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

17 MARZO 2024

redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modifiche e integrazioni

**Vademecum per le elezioni
a cura dall'Ufficio Elettorale della Provincia di Grosseto**

RESPONSABILE: Dott. Roberto Onorati – Segretario Generale

SOMMARIO

1 -PREMESSA

2 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

2.1 PROCEDIMENTO ELETTORALE

2.2 L'UFFICIO ELETTORALE

2.3 SEGGIO ELETTORALE

3 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

3.1 ELETTORATO ATTIVO

3.2 ELETTORATO PASSIVO

3.3 REQUISITI PER LA CANDIDATURA

3.4 DETERMINAZIONE DEL CORPO ELETTORALE ATTIVO E PASSIVO

3.5 COMUNICAZIONE DEL COMUNE CIRCA LA CESSAZIONE DALLA CARICA

3.6 PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE DEL CORPO ELETTORALE A FINI ELETTORALI

4 - PREPARAZIONE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI

4.1 CANDIDATURA A CONSIGLIERE PROVINCIALE. FORMAZIONE DELLE LISTE

4.2 LE SOTTOSCRIZIONI

4.3 RAPPRESENTANZA DI ENTRAMBI I GENERI NELLE LISTE DEI CANDIDATI A CONSIGLIERE PROVINCIALE

4.4 DENOMINAZIONE DELLE LISTE E CONTRASSEGNO ELETTORALE

5 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

5.1 DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI A CONSIGLIERE PROVINCIALE

5.2 RINUNCIA ALLA CANDIDATURA

5.3 MATERIALE PRESENTAZIONE DELLE LISTE A CONSIGLIERE PROVINCIALE

6 - ESAME DELLE CANDIDATURE

6.1 VERIFICA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE

6.2 VERIFICA DELLE SOTTOSCRIZIONI E DEL NUMERO DEI PRESENTATORI

6.3 VERIFICA DEL NUMERO DEI CANDIDATI A CONSIGLIERE PROVINCIALE

6.4 VERIFICA DELLE CANDIDATURE

6.5 ESAME DELLA DENOMINAZIONE DELLE LISTE E DEI CONTRASSEGNI ELETTORALI

6.6 COMPLETAMENTO ESAME DELLE CANDIDATURE

6.7 NUMERAZIONE PROGRESSIVA DELLE LISTE DI CANDIDATI A CONSIGLIERE PROVINCIALI - SORTEGGI

7 - INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

7.1 - DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA E LORO FACOLTÀ

7.2 - SEDE DELLE OPERAZIONI DI VOTO

7.3 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI E INDICAZIONI DEL SEGGIO ELETTORALE

7.4 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE DEL SEGGIO

7.5 - FUNZIONI DEL VICE PRESIDENTE

7.6 - COMPITI DEL SEGRETARIO E DEGLI SCRUTATORI

8 - LA PROPAGANDA ELETTORALE

9 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

9.1 COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

9.2 VOTAZIONI

9.3 MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

9.4 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

9.5 MATERIALE ELETTORALE

9.6 PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

9.7 PROVVEDIMENTO DI PRESA D'ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE

9.8 DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

10 - DISPOSIZIONI FINALI

IL METODO D'HONDT

IL VOTO PONDERATO

ALLEGATI

ALLEGATO A - DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

ALLEGATO A - (ATTO SEPARATO) PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ALLEGATO B - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

ALLEGATO C - VERBALE DI ADESIONE ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE PER L'ELETTORE CHE NON SIA IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE

ALLEGATO D - DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA PRESSO IL SEGGIO ELETTORALE.

1 - PREMESSA

Le presenti istruzioni illustrano le fasi del procedimento elettorale per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale così come disciplinato dalla Legge 56 del 7 aprile 2014 e ss.mm.ii. "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni" e più specificatamente dettagliato con le circolari n. 32 e 35 del Ministero dell'Interno che definiscono le linee guida per lo svolgimento delle elezioni di secondo grado.

Le consultazioni elettorali per l'elezione del Consiglio per la Provincia di Grosseto sono state indette con decreto presidenziale N. 14 del 02/02/2024 per il giorno **17 marzo 2024 dalle ore 8,00 alle ore 20,00** presso il seggio elettorale unico costituito nel **Palazzo Aldobrandeschi – Piazza Dante Alighieri n. 35 – Grosseto**, come infra specificato al punto 7.2.

Il presente vademecum, composto in articoli, norma le modalità di elezione—del Consiglio provinciale.

2 -PROCEDIMENTO E COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

2.1 PROCEDIMENTO ELETTORALE

Il procedimento elettorale viene avviato dal Presidente della Provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio provinciale di Grosseto almeno 40 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni ovvero entro il **giorno 6 febbraio 2024**.

Entro lo stesso giorno il decreto di indizione dei comizi elettorali viene pubblicato all'albo pretorio informatico dell'Ente e nell'apposita sezione sul sito internet dell'Ente e trasmesso ai Comuni della provincia per la pubblicazione in ciascun albo e per la divulgazione ai sindaci e ai consiglieri comunali in carica. Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla data delle elezioni.

E' nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell'elettore (attivo e passivo) antecedente al decreto di indizione delle relative elezioni.

Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

2.2 L'UFFICIO ELETTORALE

L'Ufficio Elettorale provinciale è costituito con decreto del Presidente della Provincia adottato al momento dell'adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali ed è composto da un responsabile e 8 componenti scelti tra il personale dipendente dalla Provincia. L'ufficio elettorale provvede al compimento di tutte le operazioni elettorali tra cui quelle preliminari, quelle relative all'esame delle candidature e quelle di proclamazione dei risultati.

Il responsabile dell'ufficio elettorale viene individuato nella figura del Segretario generale ed i componenti tra i dirigenti, funzionari o dipendenti dell'ente con qualifica non inferiore all'Area degli Istruttori applicando le disposizioni contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali.

Il responsabile dell'Ufficio Elettorale è responsabile del procedimento elettorale.

Il Presidente della Provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il decreto di nomina dei componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi.

Il decreto di composizione dell'Ufficio Elettorale, come tutti gli atti relativi alle elezioni, è pubblicato all'albo pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet della Provincia in apposita sezione.

2.3. SEGGIO ELETTORALE

Con il medesimo decreto Presidenziale è costituito il seggio elettorale unico composto da un dirigente o funzionario dell'Ente, con funzione di Presidente, e da quattro funzionari o impiegati dell'Ente stesso, di cui uno con funzione di segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del Presidente del seggio, assume le funzioni di vice Presidente. Si applicano le disposizioni

contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali.

Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il vice Presidente.

Il seggio Unico opererà nella sede istituzionale dell'Ente individuata presso Palazzo della Provincia - sala Pegaso Piazza Dante Alighieri 35 - Grosseto.

Vengono individuati i membri supplenti chiamati a sopperire ai titolari in caso di impossibilità.

3 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

3.1 ELETTORATO ATTIVO

Ai sensi dell'articolo 1 comma 69 della L.56/2014, **il corpo elettorale per l'elezione del Consiglio provinciale è rappresentato dall'insieme dei consiglieri e dei sindaci dei comuni della Provincia di Grosseto in carica.**

Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del Comune.

I Segretari comunali, nei tre giorni compresi tra il 34° e 32° giorno antecedenti quello della votazione, dovranno far pervenire con posta elettronica certificata - all'Ufficio Elettorale, apposita attestazione con l'elenco e le generalità complete (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita e recapiti) del Sindaco e di ciascun Consigliere comunale in carica.

Sulla base delle attestazioni di cui al comma precedente, l'Ufficio Elettorale della Provincia predispone la lista sezionale degli aventi diritto al voto.

L'ufficio elettorale a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con proprio provvedimento, della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto di voto) e provvede alla pubblicazione sul sito internet della Provincia.

Il corpo elettorale così individuato forma oggetto della lista sezionale. I cambiamenti del corpo elettorale intervenuti tra il 35° ed il giorno prima della votazione, sono immediatamente comunicati dai Segretari comunali all'Ufficio elettorale che provvede a prenderne nota sulla lista sezionale.

Sono eleggibili a consigliere provinciale, a norma dell'art. 1, comma 69, della L.56/2014, i sindaci e i consiglieri comunali, in carica al momento delle elezioni, dei comuni della provincia di Grosseto.

La cessazione dalla carica di sindaco o consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di consigliere provinciale.

Il Consiglio provinciale, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 56/2014, è composto da 10 (dieci) componenti, eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Grosseto.

I componenti del Consiglio sono eletti, secondo le modalità stabilite dalla legge, con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Provincia di Grosseto.

3.2 ELETTORATO PASSIVO

Sono eleggibili alla carica di **Consigliere provinciale**, purchè non sussistano situazioni di incandidabilità a norma dell'art. 10 del D.lgs. 31 Dicembre 2012, n. 235 e di ineleggibilità a norma dell'art. 60 del D.lgs. 267 del 18 Agosto 2000:

- **Sindaci dei Comuni** della provincia in carica alla data delle elezioni (art. 1, comma 69 legge 56/14)

- **Consiglieri dei Comuni** della provincia in carica alla data delle elezioni (art. 1, comma 69 legge 56/14)

3.3 REQUISITI PER LA CANDIDATURA

Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia alle disposizioni vigenti di cui agli articoli n. 10 del D.lgs. 31 Dicembre 2012 n. 235 e ss.mm.ii., e n. 60 del D.lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii ed in quanto applicabili.

Incandidabilità - art. 10 del D.lgs. 31 Dicembre 2012, n. 235

1. *Non possono essere candidati alle elezioni **provinciali**, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di **presidente della provincia**, sindaco, assessore e **consigliere provinciale** e comunale,(omissis):*

a) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*

b) *coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*

c) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*

d) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);*

e) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*

f) *coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

2. *Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza:*

a) *del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;*

b) *della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.*

3. *L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.*

4. *Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.*

Ineleggibilità - art. 60 del D.lgs. 267 del 18 Agosto 2000

1. *Non sono eleggibili a sindaco, **presidente della provincia**, **consigliere** comunale, **provinciale** e circoscrizionale:*

- 1) il Capo della Polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici.
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
- 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione e' tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa e' concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previsto dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Nessun candidato, alla carica di consigliere provinciale, può accettare la candidatura in più liste.

3.4 DETERMINAZIONE DEL CORPO ELETTORALE ATTIVO E PASSIVO

Per la corretta individuazione del corpo elettorale con il decreto di indizione dell'elezione, su espressa richiesta della provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo i Segretari comunali dei Comuni del territorio provinciale fanno pervenire all'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia, tra il 34° e il 32° giorno antecedente le elezioni, ovvero tra **il 12 – 14 febbraio 2024**, un'attestazione con l'elenco e le generalità complete (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta) del Sindaco e di ciascun Consigliere comunale in carica al 35° giorno antecedente le elezioni, ovvero al **11 febbraio 2024**.

Oltre ai dati anagrafici, i Segretari dovranno trasmettere anche le date di decorrenza e di scadenza della carica.

Ogni cambiamento nel corpo elettorale tra il 35° giorno e il giorno prima della votazione dovrà essere tempestivamente comunicato dal Segretario comunale all'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Grosseto per provvedere a fare apposite annotazioni sulle liste elettorali.

Il numero aggiornato degli elettori, come risultante dal provvedimento dell'Ufficio Elettorale di determinazione del corpo elettorale, sarà pubblicato sul sito internet della Provincia entro il **16 febbraio 2024**.

3.5 COMUNICAZIONE DEL COMUNE CIRCA LA CESSAZIONE DALLA CARICA

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 69, della L. 56/2014, sarà cura del Comune comunicare immediatamente alla Provincia la cessazione dalla carica del Sindaco o dei Consiglieri comunali.

Analogamente i Sindaci e Consiglieri comunali candidati o eletti negli organi provinciali comunicheranno tempestivamente alla Provincia la cessazione della carica presso il rispettivo Comune.

3.6 PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE DEL CORPO ELETTORALE A FINI ELETTORALI

L'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con proprio provvedimento, della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali.

Il provvedimento verrà rinnovato sulla base delle successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le elezioni.

4 - PREPARAZIONE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI

4.1 CANDIDATURA A CONSIGLIERE PROVINCIALE. FORMAZIONE DELLE LISTE

Le liste di candidati al Consiglio provinciale (**allegato A**) devono essere composte da un numero di candidati non superiore al numero totale dei Consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi e contrassegnati da un numero progressivo.

Pertanto il numero di Consiglieri di ciascuna lista deve essere **non inferiore a 5 e non superiore a 10**.

Le liste, a norma dell'art. 1 comma 70 della L. 56/2014, devono essere sottoscritte da **almeno il 5% degli aventi diritto al voto.**

Il numero minimo di sottoscrizioni andrà calcolato in base al numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al 35° giorno antecedente la votazione e pubblicato sul sito internet della Provincia di Grosseto

Le liste devono essere corredate di contrassegno elettorale di forma circolare – sia in forma grafica che descrittiva - (come specificato in seguito) ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature **(allegato B).**

Di tutti i singoli candidati deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta e l'Ente in cui sono stati eletti.

Nessun candidato alla carica di Consigliere provinciale, può accettare la candidatura in più liste.

I candidati non possono sottoscrivere né le liste, né le candidature.

4.2 LE SOTTOSCRIZIONI

Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento dell'Ufficio Elettorale di determinazione del corpo elettorale.

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta a pena di esclusione da un numero di sottoscrittori calcolato come specificato rispettivamente al punto 4.1.

I candidati non possono sottoscrivere le proprie liste né altre liste concorrenti per la medesima elezione. Le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere per ciascuna elezione più di una dichiarazione di presentazione di lista a Consigliere provinciale.

Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione, è considerata valida la sottoscrizione autenticata prima.

Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita. Va altresì indicato il Comune, appartenente al territorio della Provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (Sindaco o Consigliere comunale).

La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo **14 della legge 21 marzo 1990, n. 53**, e successive modificazioni che prevede: *"Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine>>".*

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I presentatori che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ai soggetti previsti dall'art. 14 della legge 53/90. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla dichiarazione (**allegato C**)

4.3 RAPPRESENTANZA DI ENTRAMBI I GENERI NELLE LISTE DEI CANDIDATI A CONSIGLIERE PROVINCIALE

Al fine di promuovere la rappresentanza di genere, la legge n.56/2014 art. 1 comma 71, stabilisce che nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'Ufficio Elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo.

La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.

Non è prevista la possibilità della doppia preferenza di genere, in quanto ritenuta incompatibile con il sistema del voto ponderato.

4.4 DENOMINAZIONE DELLE LISTE E CONTRASSEGNO ELETTORALE

Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare.

Il contrassegno elettorale deve essere presentato in duplice esemplare all'Ufficio Elettorale della Provincia (uno circoscritto da un cerchio del diametro di cm 6 per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati e l'altro da un cerchio del diametro di cm 2 per la riproduzione sulla scheda di votazione).

La circolare 32/2014 specifica che "all'interno del contrassegno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo e nel Consiglio regionale toscano. Qualora il contrassegno contenga simboli di tali partiti o gruppi politici, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del Presidente o Segretario o Rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53/90. I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono comunque riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi pena la loro riconsuazione".

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno devono risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste di fornire i contrassegni in ciascuna delle seguenti due modalità:

- disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico: in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto;
- il contrassegno della lista su file in tracciati o su file .jpg ad alta risoluzione non modificabile.

Per evitare ogni dubbio da parte dei soggetti incaricati della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

5 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

5.1 - DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI A CONSIGLIERE PROVINCIALE

La lista dei candidati alla carica di Consigliere provinciale è presentata all'Ufficio Elettorale con la dichiarazione redatta sul modello **(allegato A)**.

Su tale modello sono indicati, in particolare:

- a) lista dei candidati alla carica di Consigliere provinciale come indicato al punto 4.1;
- b) la denominazione della lista e il contrassegno;
- c) due delegati di lista, scelti tra i Sindaci o i Consiglieri dei Comuni facenti parte della provincia – anche presentatori di lista o candidati- incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;
- d) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste al punto 4.2.

Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a Consigliere provinciale sono allegate:

- le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere provinciale **(allegato B)** contenenti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., di ogni candidato Consigliere attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità e di ineleggibilità previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista;
- il contrassegno della lista disegnato su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico;
- il contrassegno della lista su file in tracciati o su file .jpg ad altra risoluzione non modificabile

5.2 - RINUNCIA ALLA CANDIDATURA

La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

5.3 - MATERIALE PRESENTAZIONE LISTE A CONSIGLIERE PROVINCIALE

Le liste di candidati al Consiglio provinciale devono essere presentate presso l'Ufficio Elettorale **dalle ore 8 alle ore 20 del 21° giorno (25 febbraio 2024) e dalle ore 8 alle ore 12 del 20° giorno (26 febbraio 2024)** antecedenti quello di votazione.

Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.

Il componente dell'Ufficio Elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della lista, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando il modello appositamente predisposto.

Il componente dell'Ufficio Elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l'ora della ricezione.

Il componente dell'Ufficio Elettorale ricevente può prendere nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la lista per eventuali comunicazioni.

6 - ESAME DELLE CANDIDATURE

6.1 - VERIFICA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE

Dal 19° giorno al 15° giorno antecedenti le votazioni l'Ufficio Elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, se la lista sia stata presentata nei termini di legge ricusando quelle che non siano state presentate nei termini.

6.2 - VERIFICA DELLE SOTTOSCRIZIONI E DEL NUMERO DEI PRESENTATORI

L'Ufficio Elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme previste al punto 4.2, depennando i sottoscrittori che non rispondano ai requisiti.

Successivamente accerta che il numero dei presentatori corrisponda al 5% degli aventi diritto al voto in caso di elezione del Consiglio provinciale, ricusando la lista che non raggiunge il numero dei sottoscrittori richiesto.

6.3 - VERIFICA DEL NUMERO DEI CANDIDATI A CONSIGLIERE PROVINCIALE

L'Ufficio Elettorale verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati a Consigliere provinciale prescritti dall'art. 1, comma 70, della L. 56/2014, ovvero da almeno 5 e da non più di 10 candidati.

Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'Ufficio Elettorale provvede alla ricusazione della lista.

Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono ricusati dalla lista in base all'ordine di presentazione della lista stessa.

6.4 - VERIFICA DELLE CANDIDATURE

Sono cancellati dalla lista dei candidati a Consigliere:

- a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
- b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.lgs. n. 235/2012 o di ineleggibilità ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 267/2000;
- c) i candidati a Consigliere provinciale per cui si accerti la mancanza della qualifica di Sindaco o Consigliere comunale di uno dei Comuni della provincia;
- d) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.

Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma precedente il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il responsabile dell'Ufficio Elettorale ne dispone la ricusazione.

Nel caso in cui, per effetto di cancellazioni di singoli candidati in base al primo comma del presente punto, la lista già ridotta non raggiunga il numero minimo di candidati prescritto, non si procede a depennare dalla lista i nominativi in eccedenza.

6.5 - ESAME DELLA DENOMINAZIONE DELLE LISTE E DEI CONTRASSEGNI ELETTORALI

L'Ufficio Elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad ogni lista sia conforme ai requisiti indicati al punto 4.4 e alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.

In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.

Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'Ufficio Elettorale, pena la definitiva ricusazione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'Ufficio Elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

6.6 - COMPLETAMENTO ESAME DELLE CANDIDATURE

Dal 19° giorno al 15° giorno (da **martedì 27 febbraio a sabato 2 marzo 2024**) l'ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste di candidati al Consiglio provinciale, come specificato nei paragrafi precedenti.

L'Ufficio Elettorale comunica subito l'esito ai delegati o in alternativa ai candidati-capolista.

Qualora si siano evidenziate irregolarità sanabili o per ogni eventuale integrazione istruttoria, così come per l'eventuale sostituzione del contrassegno, l'Ufficio Elettorale può assegnare un termine massimo di 24 ore decorso inutilmente il quale la lista deve essere definitivamente ricusata (circolare 32/2014 del Ministero dell'Interno).

L'Ufficio Elettorale deve concludere in ogni caso la propria attività con i provvedimenti di ammissione o ricusazione delle liste o candidature entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione – **sabato 2 marzo 2024**.

Adottati i provvedimenti di cui al precedente punto, il giorno stesso o il giorno successivo il Responsabile dell'Ufficio Elettorale convoca i delegati e procede al sorteggio per la collocazione delle liste sulle schede di votazione. (Entro **sabato 2 marzo o al massimo domenica 3 marzo**)

Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati come sopra individuati.

Entro l'8° giorno antecedente la votazione – **9 marzo 2024**, le candidature e le liste, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio effettuato dall'Ufficio Elettorale, devono essere pubblicate sul sito internet della Provincia.

7 INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

7.1 DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA E LORO FACOLTÀ

I delegati di lista o i supplenti, o, ove questi non siano designati, i capolista hanno la facoltà di individuare tra gli amministratori di uno dei Comuni della provincia due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo ed uno supplente. I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista.

La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista e autenticata nei modi di legge (**Allegati D**).

La designazione di cui al comma precedente è trasmessa all'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.

I rappresentanti di lista, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.

Il rappresentante di lista presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al Presidente del seggio della tessera elettorale.

7.2 SEDE DELLE OPERAZIONI DI VOTO

Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede legale della Provincia di Grosseto, Piazza Dante Alighieri 35 – Sala Pegaso.

La sala viene predisposta individuando gli spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità.

Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti del seggio elettorale, gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti di lista.

7.3 ADEMPIMENTI PRELIMINARI E INDICAZIONI DEL SEGGIO ELETTORALE

L'Ufficio Elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del Comune di appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente al registro degli elettori.

Il seggio elettorale, unico per tutto il territorio provinciale, assiste alle operazioni di votazione e di scrutinio.

Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nell'unico seggio elettorale costituito, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e negli orari previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto.

7.4 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE DEL SEGGIO.

Il Presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti dell'Ufficio Elettorale, decide su:

- difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
- reclami, anche orali e proteste;
- contestazione e nullità dei voti.

Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo.

Il Presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.

La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il Presidente. Tuttavia in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala e farsi assistere anche senza richiesta del Presidente. Non possono entrare invece se il Presidente vi si oppone.

In casi eccezionali, il Presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il Presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti dell'Ufficio Elettorale.

Il Presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti dell'ufficio, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

7.5 - FUNZIONI DEL VICE PRESIDENTE

Il vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente, o il vice Presidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal seggio elettorale.

7.6 - COMPITI DEL SEGRETARIO E DEGLI SCRUTATORI

Il segretario assiste il Presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

- a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
- b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti dell'Ufficio Elettorale registra i voti espressi;
- c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.

Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.

L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'amministrazione provinciale. Tale operazione viene svolta la mattina antecedente la votazione oppure alle ore 6 del mattino del giorno della votazione.

8 LA PROPAGANDA ELETTORALE

Considerata la particolarità e limitatezza del corpo elettorale non può essere applicata la disciplina della propaganda elettorale mediante pubbliche affissioni (Legge n. 212/1956).

I candidati a Consigliere provinciale, da cittadini e al di fuori delle funzioni istituzionali (senza usare mezzi, risorse, personale e strutture della pubblica amministrazione) possono compiere attività di propaganda.

9 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

9.1 - COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

Il seggio elettorale è costituito nella mattina del giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni. (**16 marzo 2024**)

Al seggio, oltre alla lista sezionale, sono preventivamente consegnate dall'Ufficio Elettorale le schede di voto.

All'atto della costituzione del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano tramite apposizione della firma di uno scrutatore e dell'apposito timbro un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.

Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del Presidente dell'Ufficio Elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.

Il Presidente di seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

Alle operazioni di costituzione del seggio possono presenziare i rappresentanti di lista.

9.2 VOTAZIONI

Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 17 marzo 2024.

Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.

L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.

La scheda, del colore relativo al Comune in cui sono in carica, viene consegnata aperta dal Presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.

Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.

Le operazioni di voto si concludono alle ore 20; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

9.3 MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

Ciascun elettore esprime un solo voto per una lista di candidati che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014, apponendo una croce sul relativo contrassegno.

L'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per uno dei candidati scrivendo il cognome del candidato nella riga tratteggiata stampata nel riquadro della lista.

In caso di omonimia, l'elettore può esprimere la preferenza per uno dei candidati scrivendo il nome ed il cognome del candidato

9.4 OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la votazione oppure alle ore 8 del giorno successivo alla votazione.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.

Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:

- a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
- b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.

Le schede non votate sono conservate e sigillate.

Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al Presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate.

I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.

Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal Presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.

Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:

- a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
- b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché è stato scritto il nome di più candidati Consiglieri provinciali, della stessa lista o più liste);
- c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.

Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

Al termine dello scrutinio, il Presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:

- a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;

b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.

Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.

9.6 MATERIALE ELETTORALE

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:

- a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti l'Ufficio Elettorale;
- b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti l'Ufficio Elettorale.

Il sigillo è firmato dal Presidente e dai rappresentanti di lista presenti; è apposto il timbro dell'amministrazione provinciale.

Il Presidente consegna seduta stante il materiale elettorale al responsabile dell'Ufficio Elettorale o, se ciò non fosse possibile, provvede alla chiusura della sala nella quale è custodito il materiale elettorale e alla sua consegna entro le ore 12.00 del primo giorno successivo alla data delle votazioni.

9.7 PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuno di essi.

I seggi vengono assegnati alle liste con il **metodo D'Hondt** e le disposizioni stabilite dall'art. 1 commi 36 e seguenti della L. 56/2014.

I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

9.8 PROVVEDIMENTO DI PRESA D'ATTO DEL RISULTATO ELETTORALE

Entro il giorno successivo (**18 marzo 2024**) il responsabile dell'Ufficio Elettorale di cui al punto 3, con provvedimento amministrativo, dà atto del risultato elettorale conseguito procedendo, altresì, alla pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio informatico della Provincia.

Pubblicazione sul sito istituzionale del provvedimento di proclamazione dei risultati entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti.

9.9 – DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da Consigliere provinciale (art. 1, comma 69 Legge 56/14).

I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di Sindaco o di Consigliere di un Comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il Consigliere eletto o rieletto Sindaco o Consigliere in un Comune della provincia (art. 1, comma 78 Legge 56/14).

10 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente vademecum si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del Consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.

IL METODO D'HONDT

In base a questo metodo si dividono i voti ponderati di ciascuna lista per una serie di coefficienti 1, 2, 3,..... fino al numero di seggi da assegnare e si attribuiscono quindi i seggi alle liste in base ai risultati in ordine decrescente, fino ad esaurimento dei seggi da assegnare.

IL VOTO PONDERATO

CALCOLO DELL'INDICE DI PONDERAZIONE

- 1) I Comuni della provincia sono ripartiti nelle seguenti fasce demografiche:
 - a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
 - b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
 - c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
 - d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
 - e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
- 2) Con riferimento alla popolazione di cui al censimento del 2021 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della provincia. La somma di tutte le fasce costituisce il totale della popolazione della provincia.
- 3) Per ciascuna fascia demografica si calcola il valore percentuale del rapporto fra la popolazione della fascia e la popolazione dell'intera provincia (sino alla terza cifra decimale).
- 4) Simile operazione viene compiuta anche comune per comune. Si calcola il valore percentuale del rapporto tra popolazione del comune e popolazione dell'intera provincia.
- 5) Si confrontano i valori percentuali ottenuti comune per comune. Qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra (45); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;
- 6) Si confrontano i valori percentuali ottenuti per fascia demografica. Qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale del rapporto tra fascia e intera provincia, eventualmente rideterminato secondo quanto previsto al punto n. 5), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra (35). N.B. non si procede a tale riduzione per la fascia demografica cui appartiene il comune che eccede il valore percentuale di 45 (punto n. 5) Il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione. In questo modo il valore percentuale di ogni fascia non potrà superare la cifra di 35, salvo la fascia demografica cui appartiene il comune che supera 45.
- 7) Una volta rideterminati i valori delle fasce come ai punti n. 5 e n. 6 si determina l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica. L'indice di ponderazione dell'elettore del comune x è il risultato della divisione del valore percentuale rideterminato della fascia demografica cui appartiene il comune x per il numero complessivo dei Sindaci e Consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica. Il risultato è approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1000.

VADEMECUM ELETTORALE
Elezioni del Consiglio Provinciale
del 17 marzo 2024
- ALLEGATI -



**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO**
(art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56 – Circolare del Ministero dell’Interno n. 32/2014)

I sottoscritti elettori, Sindaci e Consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della provincia di Grosseto nel numero di, risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numero..... atti separati, nonché da numero dichiarazioni, rese nelle forme indicate dalla legge 56/2014 e dalle circolari del Ministero dell’Interno n.32 e n. 35 del 2014, dal quarto comma dell’art. 28 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, come modificato dall’art. 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n.271, **dichiarano di presentare** per la Elezione del **Consiglio provinciale di Grosseto**, che avrà luogo il giorno domenica 17 marzo 2024 una lista di numero.....candidati alla carica di Consigliere provinciale, nelle persone e nell’ordine seguenti:

- 1)
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 2)
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 3)
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 4)
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 5)
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 6)
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 7)
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 8)
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 9)
(cognome, nome, luogo e data di nascita)
- 10)
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

La lista denominata si contraddistingue con il contrassegno

Delegano il sig.
nato a il
e domiciliato in

e come supplente, il sig.

..... nato a
il e
 domiciliato in,

i quali sono titolati a ricevere le comunicazioni di ammissione o ricusazione della candidatura, possono assistere, su convocazione dell'Ufficio Elettorale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso il seggio elettorale purché questi siano possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati.

I suindicati delegati hanno altresì, facoltà di presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 72, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A corredo della presente, uniscono:

a) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere provinciale, firmate da ciascun candidato e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma dell'art. 10 del D.lgs. 31 Dicembre 2012, n. 235 e di ineleggibilità a norma dell'art. 60 del D.lgs. 267 del 18 Agosto 2000. che i candidati sono Sindaci / Consiglieri in carica di un Comune rientrante nel territorio della Provincia di Grosseto o sono consiglieri uscenti della Provincia di Grosseto;

b) il modello del contrassegno di lista, in duplice formato (diametro 6 cm. e diametro 2 cm) nelle seguenti modalità:

- disegnato su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico;
- su file in tracciati o su file .jpg ad altra risoluzione

c) atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del legale rappresentante del partito o del gruppo politico a livello provinciale come specificato nelle indicazioni generali per la presentazione delle candidature secondo la legge 56/2014 e la circolare n. 32 del Ministero dell'Interno (nell'ipotesi in cui il contrassegno contenga simboli di partiti o gruppi politici).

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per l'elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio Elettorale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig.nato/a a.....,il..... domiciliato in

.....,via.....
n.....,

n. telefono..... indirizzo e-mail

..... addì2024

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori¹ sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali] e s.m.i., che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono

con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal Testo Unico 16/05/1960, n. 570 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all' Ufficio Elettorale provinciale, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.m.i

La firma qui apposta vale come consenso a norma del Regolamento UE n. 679/2016, ai soli fini sopraindicati.

1	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
	COMUNE PRESSO CUI È ESERCITATA LA CARICA	CARICA RICOPERTA <input type="checkbox"/> SINDACO <input type="checkbox"/> CONSIGLIERE
	DOCUMENTO DI IDENTITA'	FIRMA
2	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
	COMUNE PRESSO CUI È ESERCITATA LA CARICA	CARICA RICOPERTA <input type="checkbox"/> SINDACO <input type="checkbox"/> CONSIGLIERE
	DOCUMENTO DI IDENTITA'	FIRMA
3	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
	COMUNE PRESSO CUI È ESERCITATA LA CARICA	CARICA RICOPERTA <input type="checkbox"/> SINDACO <input type="checkbox"/> CONSIGLIERE
	DOCUMENTO DI IDENTITA'	FIRMA
4	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
	COMUNE PRESSO CUI È ESERCITATA LA CARICA	CARICA RICOPERTA <input type="checkbox"/> SINDACO <input type="checkbox"/> CONSIGLIERE
	DOCUMENTO DI IDENTITA'	FIRMA
5	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
	COMUNE PRESSO CUI È ESERCITATA LA CARICA	CARICA RICOPERTA <input type="checkbox"/> SINDACO <input type="checkbox"/> CONSIGLIERE
	DOCUMENTO DI IDENTITA'	FIRMA

1 - Almeno il 5% degli aventi diritto al voto (Sindaci e Consiglieri Comunali dei Comuni della Provincia).

6	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
	COMUNE PRESSO CUI È ESERCITATA LA CARICA	CARICA RICOPERTA <input type="checkbox"/> SINDACO <input type="checkbox"/> CONSIGLIERE
	DOCUMENTO DI IDENTITA'	FIRMA
7	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
	COMUNE PRESSO CUI È ESERCITATA LA CARICA	CARICA RICOPERTA <input type="checkbox"/> SINDACO <input type="checkbox"/> CONSIGLIERE
	DOCUMENTO DI IDENTITA'	FIRMA
8	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
	COMUNE PRESSO CUI È ESERCITATA LA CARICA	CARICA RICOPERTA <input type="checkbox"/> SINDACO <input type="checkbox"/> CONSIGLIERE
	DOCUMENTO DI IDENTITA'	FIRMA
9	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
	COMUNE PRESSO CUI È ESERCITATA LA CARICA	CARICA RICOPERTA <input type="checkbox"/> SINDACO <input type="checkbox"/> CONSIGLIERE
	DOCUMENTO DI IDENTITA'	FIRMA
10	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
	COMUNE PRESSO CUI È ESERCITATA LA CARICA	CARICA RICOPERTA <input type="checkbox"/> SINDACO <input type="checkbox"/> CONSIGLIERE
	DOCUMENTO DI IDENTITA'	FIRMA
11	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
	COMUNE PRESSO CUI È ESERCITATA LA CARICA	CARICA RICOPERTA <input type="checkbox"/> SINDACO <input type="checkbox"/> CONSIGLIERE
	DOCUMENTO DI IDENTITA'	FIRMA
12	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
	COMUNE PRESSO CUI È ESERCITATA LA CARICA	CARICA RICOPERTA <input type="checkbox"/> SINDACO <input type="checkbox"/> CONSIGLIERE
	DOCUMENTO DI IDENTITA'	FIRMA
13	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
	COMUNE PRESSO CUI È ESERCITATA LA CARICA	CARICA RICOPERTA SINDACO CONSIGLIERE
	DOCUMENTO DI IDENTITA'	FIRMA

14	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
	COMUNE PRESSO CUI È ESERCITATA LA CARICA	CARICA RICOPERTA <input type="checkbox"/> SINDACO <input type="checkbox"/> CONSIGLIERE
	DOCUMENTO DI IDENTITA'	FIRMA
15	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
	COMUNE PRESSO CUI È ESERCITATA LA CARICA	CARICA RICOPERTA <input type="checkbox"/> SINDACO <input type="checkbox"/> CONSIGLIERE
	DOCUMENTO DI IDENTITA'	FIRMA
16	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
	COMUNE PRESSO CUI È ESERCITATA LA CARICA	CARICA RICOPERTA <input type="checkbox"/> SINDACO <input type="checkbox"/> CONSIGLIERE
	DOCUMENTO DI IDENTITA'	FIRMA
17	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
	COMUNE PRESSO CUI È ESERCITATA LA CARICA	CARICA RICOPERTA <input type="checkbox"/> SINDACO <input type="checkbox"/> CONSIGLIERE
	DOCUMENTO DI IDENTITA'	FIRMA
18	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
	COMUNE PRESSO CUI È ESERCITATA LA CARICA	CARICA RICOPERTA <input type="checkbox"/> SINDACO <input type="checkbox"/> CONSIGLIERE
	DOCUMENTO DI IDENTITA'	FIRMA
19	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
	COMUNE PRESSO CUI È ESERCITATA LA CARICA	CARICA RICOPERTA <input type="checkbox"/> SINDACO <input type="checkbox"/> CONSIGLIERE
	DOCUMENTO DI IDENTITA'	FIRMA
20	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
	COMUNE PRESSO CUI È ESERCITATA LA CARICA	CARICA RICOPERTA <input type="checkbox"/> SINDACO <input type="checkbox"/> CONSIGLIERE
	DOCUMENTO DI IDENTITA'	FIRMA
21	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
	COMUNE PRESSO CUI È ESERCITATA LA CARICA	CARICA RICOPERTA SINDACO <input type="checkbox"/> CONSIGLIERE <input type="checkbox"/>
	DOCUMENTO DI IDENTITA'	FIRMA

22	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
	COMUNE PRESSO CUI È ESERCITATA LA CARICA	CARICA RICOPERTA <input type="checkbox"/> SINDACO <input type="checkbox"/> CONSIGLIERE
	DOCUMENTO DI IDENTITA'	FIRMA
23	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
	COMUNE PRESSO CUI È ESERCITATA LA CARICA	CARICA RICOPERTA <input type="checkbox"/> SINDACO <input type="checkbox"/> CONSIGLIERE
	DOCUMENTO DI IDENTITA'	FIRMA
24	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
	COMUNE PRESSO CUI È ESERCITATA LA CARICA	CARICA RICOPERTA <input type="checkbox"/> SINDACO <input type="checkbox"/> CONSIGLIERE
	DOCUMENTO DI IDENTITA'	FIRMA
25	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
	COMUNE PRESSO CUI È ESERCITATA LA CARICA	CARICA RICOPERTA <input type="checkbox"/> SINDACO <input type="checkbox"/> CONSIGLIERE
	DOCUMENTO DI IDENTITA'	FIRMA


AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Io sottoscritto in qualità di.....
 attesto che gli elettori sopra indicati (n.),

(indicare il numero in cifre e in lettere)

da me identificati a norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addì2024



.....
 Firma leggibile(nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO**
(art. 1 Legge 7 aprile 2014 n. 56 – Circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2014)

Il/La sottoscritto/a¹.....,
nato/a a il

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di Consigliere provinciale nella lista denominata
recante il contrassegno
per l'elezione di n. 10 Consiglieri per la Provincia di Grosseto, che si svolgerà domenica 17
marzo 2024.

DICHIARA ALTRESÌ'

1. di essere Sindaco Consigliere in carica del Comune di
2. di non avere accettato la candidatura per altre liste per la elezione del medesimo Consiglio provinciale;
3. di non aver sottoscritto la propria o altre liste;
4. di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall'articolo 10 del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
5. di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità di cui all'art. 60 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

....., addì2024

.....
Firma

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
PROVINCIALE CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA**

Io sottoscritto in qualità di
a norma dell'articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma
apposta in mia presenza alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura
dal/dalla sig./sig.ra, nato/a a
il, domiciliato/a in
da me identificato/a con il seguente documento n.
Il/La sottoscrittore/sottoscrittrice è stato preventivamente ammonito/a sulla responsabilità
penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.

....., addì2024

Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che
procede all'autenticazione

¹ Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di componente del Consiglio Provinciale; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.

VERBALE DI ADESIONE ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE PER L'ELETTORE CHE NON SIA IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE

L'anno 2024, addìdel mese di,
innanzi a me (_____),
qualifica del pubblico ufficiale

nell'Ufficio die alla presenza dei signori⁽¹⁾.....

.....
.....
.....

è comparso/a il/la signor/signora⁽¹⁾.....

.....
il/la quale ha dichiarato di non poter sottoscrivere e di aderire, con il presente atto, alla dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di Consigliere della Provincia di Grosseto che avrà luogo domenica 17 marzo 2024, recante il contrassegno

I testimoni anzidetti dichiarano, a loro volta, che il/la predetto/a è il/la signor/signora

In fede, si rilascia il presente atto, che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati, per essere allegato agli atti di presentazione della lista.

.....
(Firma del pubblico ufficiale)

1°
(Firme del testimone)

2°
(Firme del testimone)

¹ Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA PRESSO IL SEGGIO ELETTORALE.

ALL'UFFICIO ELETTORALE
DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

I sottoscritti:⁽¹⁾

1 _____

2 _____

delegati dai presentatori della lista di candidati per la elezione del Consiglio Provinciale, che avrà luogo domenica 17 marzo 2024 recante il contrassegno:

« _____

»

designano quali rappresentanti di lista (di cui uno effettivo e uno supplente) le seguenti persone:

RAPPRESENTANTI DI LISTA		EFFETTIVO	SUPPLENTE
COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA		

_____ li _____


I DELEGATI

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI DELEGATI

COGNOME E NOME	DOCUMENTO DI IDENTITÀ'
COGNOME E NOME	DOCUMENTO DI IDENTITÀ'

Io sottoscritto in qualità di attesto che i delegati sopra indicati da me identificati a norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza

....., addì2024



.....
Firma leggibile del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1) Cognome e nome.